



COMUNE DI PARMA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI INCARICHI LEGALI

**Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 149/19 in data 01/03/2012
e modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 in data 05/10/2020**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI INCARICHI LEGALI

Art. 1

DISCIPLINA DELLA MATERIA-PRINCIPI

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio da parte dell'Ente, in conformità allo Statuto comunale ed ai principi di trasparenza, concorrenza, economicità ed efficienza a cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione.
2. Ai fini della difesa tecnica, il Comune si avvale in via prioritaria dei propri dipendenti abilitati alla professione di avvocato ed iscritti nell'apposito elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati del foro di Parma.
3. E' consentito affidare incarichi professionali a legali esterni soltanto per prestazioni ed attività per le quali l'ufficio legale interno non è in grado di rappresentare l'Ente in giudizio per la natura della materia o particolare rilevanza o delicatezza degli interessi pubblici che rendono opportuno rivolgersi a professionisti esterni con idonea specializzazione e/o esperienza, oltre che per l'eventuale concomitanza di altri indifferibili e/o urgenti incarichi difensivi o altri carichi di lavoro.

Art. 2

MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI INTERNI

1. Gli incarichi interni sono conferiti dal Sindaco o da chi lo sostituisce ex lege su conforme delibera di Giunta Comunale e proposta dal Dirigente dell'Avvocatura Municipale tenuto conto dei carichi di lavoro, dell'esperienza e professionalità maturata dai singoli dipendenti dell'Avvocatura Municipale.
2. In caso di estrema urgenza gli incarichi verranno conferiti direttamente dal Sindaco o da chi lo sostituisce ex lege, su proposta del Dirigente dell'Avvocatura Municipale. Detti incarichi verranno successivamente confermati dalla Giunta Comunale.
3. L'Avvocatura Municipale, inoltre, svolge attività consultiva a beneficio dei Settori, degli uffici e dei Servizi attraverso pareri scritti che possono esserle richiesti direttamente solo dal Sindaco, dal Segretario Generale e dai Dirigenti per il tramite del Segretario che ne valuterà la effettiva rilevanza, restando fermo che non si potrà procedere alla redazione del parere in presenza di quesiti che possano essere risolti dai dirigenti e/o dalla struttura a favore dei quali il parere è richiesto.

Art. 3

MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI

1. Gli incarichi esterni di rappresentanza in giudizio sono conferiti dal Sindaco su conforme deliberazione di Giunta Comunale e proposta dal Dirigente dell'Avvocatura Municipale, previa verifica della relativa copertura finanziaria.
2. Al fine di garantire la massima professionalità e trasparenza degli incarichi, è costituito apposito elenco di professionisti formato, ai sensi del successivo articolo 7, a seconda della materia civilistica, amministrativa, penale, lavoristica, tributaria-fiscale e altre.
3. La scelta del professionista dovrà essere operata, nell'ordine i seguenti criteri:

- a) Specializzazioni per materia dichiarata nei curricula.
 - b) Minor corrispettivo (Diritti, onorari e spese) richiesto in relazione all'incarico da conferire.
 - c) Evidente consequenzialità e complementarità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto.
 - d) Foro di competenza per la causa.
4. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico dovrà rilasciare apposita dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dall'art. 37 del Codice deontologico forense.
 5. Di norma non possono essere dati incarichi congiunti a più avvocati esterni, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi la nomina di domiciliatari o richieda conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o la complessità della causa sia tale da rendere opportuna la costituzione di un collegio di difesa.
 6. Al fine di compiere le valutazioni prodromiche al conferimento dell'incarico il Dirigente dell'Avvocatura Municipale provvederà, salvo casi del tutto eccezionali connessi con i tempi della causa, a richiedere conferma delle specifiche competenze per le materie di interesse, nonché di un preventivo ad almeno 5 professionisti iscritti nell'elenco di cui agli artt. 3 e 7 individuati secondo i criteri di cui sopra e nel rispetto del principio di rotazione tra gli iscritti.
 7. Oltre a quanto previsto nel comma precedente, il Dirigente dell'Avvocatura Municipale può procedere, avuto riguardo alla specialità e complessità della materia, nonché dei curricula dei professionisti, ad individuare fino ad un massimo di ulteriori 3 professionisti, tra quelli iscritti nell'elenco di cui agli artt. 3 e 7 a cui richiedere il preventivo.
 8. Per i gradi di giudizio successivi al primo, è riconosciuta, a parità di condizioni economiche, una preferenza al professionista che ha seguito il primo grado. Ciò, salvo diversa proposta del Dirigente, motivata con illustrazione di specifici motivi di insoddisfazione per l'Ente.

Art. 4

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO

1. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui agli artt. 3 e 7, gli avvocati regolarmente iscritti all'Albo del Foro di appartenenza, in possesso dei seguenti requisiti minimi:
 - a) essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati;
 - b) assenza di condanne penali per delitto doloso;
 - c) assenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare;
 - d) assenza di conflitto di interessi con l'Ente o comunque assenza di incarichi professionali di difesa, svolti avverso l'Ente nel corso degli ultimi tre anni;
 - e) assenza di cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di assistenza o consulenza nell'interesse dell'Ente.
2. Il possesso dei requisiti di cui sopra è autocertificato dai richiedenti l'iscrizione al registro. Resta peraltro salva la possibilità per l'Ente di chiedere dimostrazione di quanto sopra a mezzo certificazione specifica.

Art. 5

DISCIPLINARE

1. All'atto del conferimento dell'incarico il professionista deve sottoscrivere apposito disciplinare in cui verrà previsto:
 - a) L'obbligo per il legale di aggiornare costantemente l'Avvocatura municipale sull'attività svolta suggerendo strategie, richiedendo quanto sia utile per il miglior esito ed allegando le memorie proprie e della controparte, nonché i provvedimenti giudiziari;
 - b) L'impegno a contenere la parcella nel limite del preventivo con eventuale maggiorazione non superiore al 10% del compenso solo in caso di motivi aggiunti;
 - c) La previsione del compenso al professionista secondo quanto dallo stesso proposto in sede di preventivo in caso di risultato utile per l'Amministrazione e ridotto del 20% in caso di soccombenza;
 - d) L'obbligo di rappresentare preventivamente e per iscritto con apposita richiesta l'insorgere di motivi che determinino la necessità inderogabile di una variazione in aumento del preventivo di spesa; in mancanza di detta richiesta e soprattutto di espressa accettazione da parte dell'Ente nessuna maggior pretesa potrà essere vantata dal professionista;
 - e) Indicazione dei dati relativi alla polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
 - f) L'indicazione che la previsione del compenso del professionista dovrà essere adeguata all'importanza della prestazione e, in ogni caso deve intendersi onnicomprensiva (fase esecutiva compresa) e potrà essere suscettibile di decurtazioni in caso di mancato svolgimento di alcune fasi processuali;
 - g) Permanenza, all'atto del conferimento dell'incarico, dei requisiti richiesti per l'iscrizione al registro.

2. E' fatto salvo il diritto del professionista di ritenere i maggiori compensi eventualmente liquidati dal giudice e che abbia effettivamente recuperato dalla controparte soccombente, potendo a tal fine chiederne la distrazione in proprio favore ai sensi dell'art.93 cpc.

Art. 6

SPETTANZE ECONOMICHE

1. Nell'ambito dell'impegno iniziale, su richiesta motivata, il Dirigente può autorizzare liquidazioni parziali ed anticipate sul saldo preventivato nella misura massima del 20% del preventivo.
2. In ogni caso la liquidazione deve avvenire nel rispetto dei limiti posti dal c.d. Patto di stabilità e comunque nel termine di 60 giorni dalla presentazione della parcella (dettagliata con indicazione delle singole prestazioni rese) emessa a seguito del deposito della sentenza.

Art. 7

ISTITUZIONE ELENCO E PUBBLICITA'

1. Ai fini dell'affidamento di incarichi professionali ad Avvocati esterni, l'Amministrazione istituisce un apposito elenco degli esercenti l'attività di assistenza e patrocinio dinnanzi a tutte le Magistrature.
2. L'iscrizione in detto elenco avviene su domanda del professionista, redatta in apposito modulo messo a disposizione dal Comune, secondo le scadenze e modalità definite in apposito bando. L'avviso per la formazione e aggiornamento dell'elenco di avvocati esterni di cui al presente regolamento, verrà pubblicato all'Albo pretorio on-line sul sito web del Comune di Parma – www.comune.parma.it .
3. L'elenco dei professionisti è pubblico ed è consultabile sul sito www.comune.parma.it .

Art. 8

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

1. Gli uffici sono tenuti a fornire all'Avvocatura Municipale, nei tempi da essa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari per l'adempimento dei suoi compiti, ivi compresa la costituzione in giudizio. In difetto, il dirigente dell'Avvocatura Municipale segnala l'inadempienza al Segretario Generale per i conseguenti provvedimenti.
2. Gli uffici sono anche tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti di difesa dell'Ente.

Art. 9

GIURISDIZIONI SUPERIORI e CORTE D'APPELLO

Relativamente ai patrocini dinnanzi alle Giurisdizioni Superiori e alla Corte d'Appello, l'Amministrazione ha facoltà di procedere ad individuare i professionisti a cui affidarsi, tramite appalto di servizi ai sensi degli artt. 125, 20 e 21 e relativo allegato II B del D.lgs.163/2006 e ss.mm.ii .

Art. 10

CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Il Dirigente dell'Avvocatura Municipale dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi associati che:

- a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- d) siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.

Art. 11

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E RINVIO

1. Nelle more di istituzione dell'Elenco dei professionisti di cui agli artt. 3 e 7, l'eventuale conferimento di incarichi a legali esterni, verrà conferito, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 3 previa richiesta di un preventivo ad almeno 5 professionisti.
2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice deontologico forense.